

all'attività delle società controllate e sottoposta quindi al controllo da parte degli Organi di Vigilanza di queste ultime.

Si deve perciò concludere che non vi sono elementi sufficienti per la condanna della holding FS spa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, perché essa aveva adottato un Modello di Organizzazione e di Gestione astrattamente idoneo ad evitare il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 cp, e non vi è motivo di escludere che esso sia stato anche efficacemente attuato.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI

Circostanze aggravanti: la colpa cosciente (Motivo IX e punto 20 della relazione appello GATX)

La sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente, a carico degli imputati KOGELHEIDE, LINOWSKI, KÖNNECKE, SCHRÖTER, BRÖDEL e KRIEBEL, l'aggravante della colpa cosciente contestata dal Pubblico Ministero, affermando nel cap. IV par. 4.2 a1) (da pag. 316) che gli imputati KOGELHEIDE e LINOWSKI, *"in ragione delle loro conoscenze tecniche e delle informazioni ricevute dall'EBA, avevano anche previsto gli eventi che sarebbero potuti scaturire dai loro comportamenti"*, ma hanno *"continuato a gestire la situazione senza prendere iniziative"*, probabilmente al fine di non dover sostituire molti degli assili in circolazione. La motivazione dapprima sembra seguire l'interpretazione dottrinale che individua questa tipologia di condotta distinguendo il momento della previsione da quello della volizione, per cui la colpa può dirsi cosciente quando l'agente ha previsto in concreto la possibilità che dalla propria condotta possa prodursi un evento lesivo ma non lo ha voluto, vertendosi altrimenti in tema non di colpa ma di dolo; successivamente, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/14 imp. Espenhahn, descrive la colpa cosciente come la situazione di chi *"pur consapevole ... che dalla cautela trasgredita possa scaturire un rischio ingovernabile, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio"*.

Nell'individuare poi gli elementi da cui ricavare la prova dell'avvenuta concreta previsione dell'evento da parte degli imputati KOGELHEIDE e LINOWSKI, il Tribunale afferma che dopo il

provvedimento dell'EBA *"non si può più rimanere nell'ambito del criterio della prevedibilità degli eventi, in quanto con quella decisione gli imputati erano certamente nella possibilità di rappresentarsi gli eventi che sono poi accaduti il 29 giugno 2009, essendo venuti a conoscenza di una serie di rischi specificamente individuati"*, ma non hanno compiuto interventi correttivi consentendo così che i controlli non distruttivi delle sale montate continuassero ad essere svolti con superficialità. Per l'imputato KRIEBEL, invece, la prova della concreta previsione dell'evento o meglio della *"possibile rottura di un assile"* deriva, secondo il Tribunale, dalla pluralità di violazioni delle norme tecniche per l'esecuzione della verifica con gli ultrasuoni da lui commesse nonostante la visibile presenza di ossidazione sull'assile; per l'imputato SCHRÖTER la prova della concreta previsione è data dalle *"modalità concrete con cui è stata svolta la prova sull'assile, connotata da una serie ripetuta di violazioni che non potevano essersi verificate in quella sola occasione"*; per l'imputato BRÖDEL essa è data dalla presenza, da lui sicuramente notata, di segnali di allarme costituiti dalla non corretta pulitura dell'assile prima di eseguire l'esame magnetoscopico e dalla individuazione di alveoli di corrosione, su un assile *"utilizzato per il trasporto di merci pericolose. Circostanza, quest'ultima, ben nota all'imputato"*; infine per l'imputato KÖNNECKE (per il quale peraltro questa Corte non ravvisa elementi sufficienti per la condanna) la sentenza riporta soltanto che egli ha agito *"pur nella previsione che il mancato rinnovo della prova non distruttiva ... avrebbe comportato dei pericoli, che dopo si sono verificati"*.

I predetti imputati hanno lamentato, nel motivo IX del loro unico atto di appello (punto 20 della relazione), i seguenti vizi della sentenza: la mancanza di una precisa individuazione dell'evento che essi avrebbero previsto, così che deve ritenersi che la previsione sia stata ritenuta per tutti i quattro eventi contestati (incendio, disastro, lesioni, decessi); la mancata individuazione degli eventi concreti che essi avrebbero previsto; la confusione tra prevedibilità e previsione degli stessi; addirittura la confusione tra previsione dell'evento e previsione del rischio; infine l'indicazione, quali elementi che dimostrerebbero la concreta previsione degli eventi, di fatti del tutto inidonei o contraddittori: ad esempio l'ordinanza EBA del 10.7.2007, che peraltro consentiva solo una un'astratta prevedibilità di eventi dannosi, viene citata dal Tribunale senza avere accertato chi ne fosse realmente a conoscenza, mentre agli operatori viene rimproverato di non avere rilevato la cricca, senza considerare che proprio la sua mancata individuazione non consentiva loro di prevedere gli eventi conseguenti alla sua rottura. Inoltre questi appellanti hanno ribadito, come già sostenuto nel corso del giudizio di primo grado, che la colpa con previsione richiede necessariamente una condotta imprudente, e non negligente o imperita, perché l'agente deve raffigurarsi l'evento tipico come conseguenza della sua condotta, pur

escludendone la possibilità, ed agire ugualmente confidando erroneamente nelle proprie capacità di evitarlo.

Il Pubblico Ministero, invece, ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo, tra i vari motivi, una riforma delle statuizioni penali ed in particolare ha impugnato il *"mancato riconoscimento della colpa cosciente per tutti gli imputati"*, affermando che la gravità e la lunga durata delle omissioni e inadempienze nonostante la presenza di molteplici campanelli di allarme *"dovevano, per necessità, condurre al riconoscimento dell'aggravante contestata della colpa cosciente anche per tutti gli imputati delle società del gruppo FS, pari essendo la gravità delle loro colpe e della prevedibilità, a quelle degli imputati di area tedesca ed austriaca. Tutte le omissioni, infatti, risultano frutto di una scellerata quanto consapevole e cosciente scelta, a dispetto dei numerosissimi allarmi sopra elencati, da cui discende, anche per gli imputati italiani, la previsione dell'evento essendo anzi, tutti gli allarmi di RFI e ANSF sopra citati, certamente noti ad essi e non agli imputati stranieri, cui la suddetta aggravante è stata invece correttamente applicata"*.

L'appello proposto dagli imputati ai quali questa aggravante è stata applicata è fondato e deve essere accolto. I giudici di primo grado, infatti, non hanno individuato gli elementi da cui desumere che costoro hanno agito nonostante la concreta previsione degli eventi o almeno del primo di essi, ed hanno finito per sovrapporre al concetto di "previsione" quello della mera "prevedibilità".

La dottrina e la giurisprudenza ricostruiscono in vario modo l'atteggiamento psicologico di chi agisce con "colpa cosciente", peraltro al fine di distinguerlo dall'atteggiamento tipico del dolo eventuale, individuandolo o in una separazione tra cognizione e volizione (per cui chi agisce con colpa si raffigura l'evento ma non lo vuole, mentre chi agisce con dolo accetta il rischio del suo verificarsi), o in una forma di imperizia (per cui chi agisce con colpa cosciente si raffigura l'evento ma, confidando erroneamente nelle proprie capacità, è certo di evitarlo, mentre chi agisce con dolo non ha tale certezza ed agisce ugualmente), o nel grado di concretezza della previsione dell'evento (per cui agisce con colpa chi ha previsto l'evento come solo astrattamente possibile ma per vari motivi esclude con certezza che si verificherà, mentre agisce con dolo chi non può escludere il suo verificarsi), o in una minore certezza del verificarsi dell'evento come conseguenza della propria condotta (la c.d. "formula di Frank", per cui agisce con dolo chi tiene la condotta pur essendo certo che da essa deriverà quell'evento, ed agisce con colpa chi, pur prevedendo la possibilità di quell'evento, tiene la condotta non essendo certo del suo verificarsi), o infine nel bilanciamento dei beni giuridici (per cui agisce con dolo chi ha scelto di far prevalere il proprio interesse pur consapevole delle conseguenze su terzi della propria

condotta, agisce con colpa chi non ha invece operato una simile comparazione tra interessi). La sentenza delle Sezioni Unite n. 38343/2014, imp. Espenhahn, sul punto ha chiarito che *"La previsione dell'evento può essere ben diversa nel dolo eventuale e nella colpa cosciente; e ciò costituisce il riflesso della diversità di fondo tra colpevolezza dolosa e colpevolezza colposa. ... E' necessario che tale previsione sia letta traendo ispirazione dall'essenza della colpa, al cui interno deve restare saldamente insediata; per evitare confondimenti con i distinti e già indicati connotati della colpevolezza dolosa. Occorre allora partire dalla già evocata connessione tra regola cautelare ed evento. L'evento, si è visto, deve costituire concretizzazione del rischio che la cautela era chiamata a governare. Dal punto di vista soggettivo per la configurabilità del rimprovero è sufficiente che tale connessione tra la violazione delle prescrizioni recate delle norme cautelari e l'evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa. Nella colpa cosciente si verifica una situazione più definita: la verifica dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente; e mostra per così dire in azione l'istanza cautelare. L'agente ha concretamente presente la connessione causale rischiosa; il nesso tra cautela ed evento. L'evento diviene oggetto di una considerazione che disvela tale istanza cautelare, ne fa acquisire consapevolezza soggettiva. Di qui il più grave rimprovero nei confronti di chi, pur consapevole della concreta temperie rischiosa in atto, si astenga dalle condotte doverose volte a presidiare quel rischio. In questa mancanza, in questa trascuratezza, è il nucleo della colpevolezza colposa contrassegnata dalla previsione dell'evento: si è, consapevolmente, entro una situazione rischiosa e per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione ci si astiene dall'agire doverosamente."*

E' quindi corretto richiedere una previsione dell'evento più sfumata rispetto a quella richiesta per le condotte dolose, e non pretendere di rinvenire nell'atteggiamento colposo una precisa ricostruzione delle conseguenze della propria condotta ed una ragionata esclusione o non volizione dell'evento, essendo sufficiente, come sottolineato nella sentenza sopra citata, proseguire nella violazione delle norme per trascuratezza o insipienza. E' però certo che l'imputato deve essersi rappresentato l'evento come una conseguenza almeno fortemente probabile ed avere la certezza di trovarsi in presenza di un rischio concreto: la sua condotta deve infatti distinguersi dalla mera consapevolezza di violare le norme cautelari perché questa costituisce il nucleo del rimprovero colposo, senza la quale non sussiste neppure la rimproverabilità. La colpa consiste infatti nel cagionare (o non impedire) un evento prevedibile ed evitabile violando delle norme speciali o generali stabilite proprio per evitare quello specifico evento: il soggetto agente è

consapevole di violare una norma posta a tutela di una precisa situazione pericolosa, ed è responsabile dell'evento che si verifica in conseguenza di tale violazione proprio perché esso era reso prevedibile dall'esistenza della norma cautelare, ed era evitabile mediante il rispetto di questa. La colpa cosciente richiede dunque un qualcosa in più, che lo stesso art. 61 n. 3 cp definisce come "previsione dell'evento": il soggetto agente deve avere non la consapevolezza che dalla sua violazione potrebbe derivare un evento dannoso, ma la consapevolezza di trovarsi in una precisa situazione di rischio che rende molto più concreta, e al limite della certezza, la possibilità del suo verificarsi. Come è stato ben espresso nella sentenza Cass. n. 24612 dell'11.6.2014, citata dai giudici di primo grado ma evidentemente non applicata, *"Non è sufficiente affermare la gravità ... delle violazioni compiute né che tale condotta gravemente inosservante rendesse prevedibile ... il verificarsi di un evento dannoso; la colpa ... si fonda sulla violazione di regole cautelari che si formano su base normativa o tenendo conto dell'esperienza che consente di attribuire carattere di prevedibilità a certe violazioni ... Se si prende a parametro della colpa con previsione la prevedibilità dell'evento si è fuori strada perché la prevedibilità è il fondamento della colpa; non è sufficiente che l'agente abbia violato una regola cautelare, che da questa violazione sia derivato l'evento dannoso e che questo evento fosse prevedibile; è necessario che questo evento fosse previsto dall'agente"*.

Nel caso di specie il Tribunale non ha chiarito quale sia l'evento che gli imputati a cui questa aggravante è stata applicata avrebbero previsto: è peraltro evidente, per quanto detto, che non è necessaria la loro consapevolezza che in conseguenza della loro azione od omissione si sarebbero verificati un incendio e gravissime conseguenze a carico di moltissime persone, bensì è sufficiente la loro consapevolezza che un assile si sarebbe rotto per fatica e un carro sarebbe sviato. Questo è l'evento la cui previsione può essere imputata a coloro che hanno effettuato la manutenzione dell'assile n. 98331 o hanno permesso che essa venisse effettuata senza il rispetto delle regole VPI e con evidente superficialità: che l'intervento non avrebbe consentito di rilevare una cricca sicuramente o molto probabilmente presente, la quale certamente avrebbe portato alla rottura per fatica dell'assile mentre si trovava sotto ad un carro e ne avrebbe provocato lo svio. E' infatti evidente che essi non potevano sapere né prevedere, se non come possibilità del tutto astratta e fortemente ipotetica, che quell'assile sarebbe stato poi montato sotto una cisterna addetta al trasporto di GPL e che si sarebbe rotto quando essa era carica del prodotto infiammabile, viaggiava a velocità elevata e in un centro densamente popolato, nonché in un luogo pieno di ostacoli in grado di squarciare il contenitore.

Quanto all'evento consistente nella rottura dell'assile, però, occorre distinguere tra la sua astratta prevedibilità come concretizzazione del

rischio, e la sua concreta previsione: la consapevolezza che una manutenzione imperfetta possa non rilevare difetti gravi e quindi non evitare la rottura del componente sottoposto al controllo costituisce infatti l'oggetto del rimprovero colposo, e ben diversa è la previsione che tale evento, cioè la rottura, possa davvero verificarsi in un futuro anche lontano, ma certo. Nel presente caso la violazione delle norme stabilite per una corretta manutenzione consente di raggiungere solo quella previsione astratta: poiché tali norme sono state ideate proprio per rilevare difetti gravi, come la presenza di cricche e piccole fratture, la previsione che, violandole, non si scopriranno tali difetti e si lascerà in uso un assile che potrebbe rompersi (se tali difetti fossero sussistenti) costituisce solo la normale prevedibilità dell'evento come concretizzazione del rischio. Quindi il solo fatto di svolgere i controlli non distruttivi in maniera non accurata, o violando le norme, non consente di prevedere in concreto l'evento-rottura, perché questa si verificherà solo se l'assile presenta una cricca, circostanza astrattamente prevedibile ma non così frequente da consentire di ritenerla una previsione certa: gli episodi di rottura di assili per fatica, ed anche di scoperta di cricche, sono sufficientemente numerosi da farli ritenere un evento prevedibile, ma sono in realtà rari essendo questi pezzi considerati, come è stato detto anche dal consulente del PM prof. Toni, "a vita infinita", e non è neppure dimostrato che in assenza di una corretta manutenzione e di un approfondito controllo la percentuale di queste rotture per fatica aumenti in modo particolarmente rilevante.

Non è quindi significativo, per la sussistenza dell'aggravante, il fatto che l'ordinanza EBA del 10.7.2007 segnalasse sette casi di rottura per fatica di assili e la pericolosità di una cattiva manutenzione ed in particolare della non eliminazione delle zone di corrosione e del mancato ripristino della vernice anticorrosiva: in quella ordinanza non si asseriva infatti (né sarebbe stato corretto farlo) che la corrosione produceva un pericolo certo di rottura ma solo che ne aumentava il rischio, e quindi solo che aumentava la possibilità astratta dell'evento e cioè la sua prevedibilità. Infatti la stessa affermazione, contenuta in quella ordinanza, che "nel quadro dei programmi di monitoraggio dei veicoli" l'EBA continuava a trovare assili con ammaccature e crateri di corrosione (ma non con cricche) dimostra che tali condizioni non determinavano sistematicamente la rottura del pezzo, in quanto esso poteva circolare senza che si formassero delle fratture. La previsione concreta, che dà luogo all'aggravante della colpa cosciente, consiste in realtà nel rilevare in quello specifico pezzo condizioni tali per cui la futura rottura diventa un evento certo o almeno fortemente probabile: ad esempio saremmo sicuramente di fronte ad una "colpa cosciente" se gli imputati avessero rilevato una piccolissima cricca e non avessero scartato l'assile nella errata convinzione che, data la notoria lentezza della sua progressione, il

pezzo non si sarebbe rotto prima della successiva manutenzione. Nel presente caso, però, non c'è la prova che le condizioni dell'assile dovessero indurre a formulare una simile previsione: è certo che esso presentava dei crateri di corrosione, ma l'apposizione del cartiglio con la scritta W1 dimostra, almeno con una rilevante probabilità, che essi furono visti e trattati o comunque valutati come non immediatamente pericolosi bensì da verificare in una successiva manutenzione. Si è trattato di una condotta fortemente imprudente, specialmente se, come è stato accertato, tali crateri non sono stati affatto eliminati: ma la loro presenza non faceva prevedere come "certo" il prodursi di una cricca, neppure in tempi lontani, tanto che le stesse norme tecniche non prescrivevano l'eliminazione dell'assile solo per tale motivo. Le condizioni esteriori del pezzo, quindi, compresi la sua ossidazione e i difetti di verniciatura, dimostravano a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di vederle che esso non era stato correttamente mantenuto e revisionato, ma non consentivano di formulare una previsione certa o altamente probabile che una cricca fosse già presente e neppure che essa si sarebbe sicuramente verificata, potendosi solo rilevare, come detto, che la corrosione dell'acciaio aumentava il rischio di una sua rottura.

Si deve quindi concludere che per gli imputati che non hanno materialmente visto l'assile n. 98331, cioè per gli imputati KOGELHEIDE, LINOWSKI e SCHRÖTER (nonché per KÖNNECKE, che viene peraltro assolto), l'aggravante della "colpa cosciente" è sicuramente insussistente perché essi non hanno previsto né avrebbero potuto prevedere in concreto la rottura dell'assile come conseguenza certa del mancato rispetto delle norme tecniche e prudenziali sulla manutenzione, costituendo la loro consapevolezza di tale violazione solo l'elemento soggettivo del reato, da cui può discendere unicamente la prevedibilità astratta dell'evento stesso; per gli imputati BRÖDEL e KRIEBEL, che videro l'assile e rilevarono o avrebbero dovuto rilevare la presenza di strati di ossidazione, di crateri di corrosione (non eliminati o eliminati solo in parte), di mancanza di uno strato uniforme di vernice protettiva, ugualmente l'aggravante non sussiste perché tali condizioni, se anche da loro notate, imponevano solo di valutare come aumentato il rischio che in futuro si sviluppasse una cricca (rischio indirettamente segnalato con l'apposizione del cartiglio W1) ma non consentivano di prevedere come certo che essa si sarebbe sviluppata e tanto meno che fosse già presente. L'appello di tutti i predetti imputati deve quindi essere accolto in relazione a questo motivo, e l'aggravante loro ascritta deve essere esclusa.

L'appello proposto dal Pubblico Ministero, invece, è palesemente inammissibile, perché egli non ha mai contestato l'aggravante della "colpa cosciente" ad altri imputati oltre a quelli sopra menzionati, ed in particolare agli imputati del "Gruppo Ferrovie dello Stato" ai quali chiede

invece che venga applicata. Si è voluto sopra riportare per esteso il punto centrale delle conclusioni di questo motivo di appello per delinearne con precisione i contorni: il Pubblico Ministero, benché asserisca di impugnare, come detto, il "mancato riconoscimento della colpa cosciente per tutti gli imputati", in concreto chiede l'applicazione dell'aggravante solo per gli amministratori e dirigenti delle società del "gruppo FS". Non vi è quindi nessuna impugnazione contro la sua mancata applicazione agli imputati GOBBI FRATTINI e PIZZADINI, dipendenti della Cima Riparazioni spa, né agli imputati di "area austriaca" MAYER e MANSBART, ai quali pure il Tribunale non l'ha applicata senza alcuna motivazione, evidentemente ritenendo che anche a costoro, come agli imputati del "gruppo FS" e della Cima Riparazioni spa, essa non fosse stata contestata (valutazione corretta quanto all'imputato MAYER, più discutibile quanto all'imputato MANSBART nelle cui imputazioni nn. 76, 77 e 78 c'è l'esplicito richiamo alla "colpa cosciente", pur mancando la citazione dell'art. 61 n. 3 cp). Peraltro, come già accennato, appare evidente che detta aggravante non è stata mai contestata agli imputati ai quali il Pubblico Ministero ha qui chiesto che venga applicata. Infatti, mentre nelle imputazioni dei predetti imputati KOGELHEIDE, LINOWSKI, KÖNNECKE, SCHRÖTER, BRÖDEL, KRIEBEL ed anche LEHMANN sono esplicitamente riportate l'indicazione dell'art. 61 n.3 cp e la frase "Con l'aggravante di aver agito nonostante la previsione dell'evento" o almeno l'espressione "con colpa cosciente", per tutti gli altri (con la già citata eccezione di MANSBART) non vi è alcuna indicazione della norma e dei termini di cui sopra, bensì la sola frase "Eventi concretamente prevedibili ed evitabili". La diversità delle imputazioni è di assoluta chiarezza, e in ogni caso non potrebbe il termine "prevedibili" essere equiparato al termine "previsti", dato il loro ben diverso significato letterale e soprattutto giuridico; peraltro la presenza nello stesso testo, proveniente dal medesimo autore, di frasi così diverse rende facile la loro interpretazione: dove il Pubblico Ministero ha voluto contestare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp lo ha detto in modo esplicito, e negli altri casi ha semplicemente evidenziato la sussistenza degli elementi tipici della fattispecie colposa, cioè la prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

Questo motivo di appello va dunque dichiarato inammissibile, non potendo applicarsi a questi imputati un'aggravante che non è stata mai loro contestata; peraltro tale motivo sarebbe comunque infondato, dal momento che anche per costoro non sono stati evidenziati, neppure nell'atto di appello, elementi che dimostrino una concreta previsione dell'evento, bensì solo la sua prevedibilità astratta, come già rilevato per gli imputati ai quali invece l'aggravante è stata applicata dai giudici di primo grado.

Circostanze attenuanti

La sentenza di primo grado ha negato la concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati, benché lo stesso Pubblico Ministero le avesse richieste, motivando che esse non sono concedibili solo per la incensuratezza degli stessi o per la partecipazione al processo, condotta insufficiente per valutare positivamente il loro comportamento, ed affermando che al contrario il primario ruolo da essi ricoperto, la loro specifica esperienza e competenza, e infine la estrema gravità dei danni causati dalle loro condotte rendono impossibile ritenerli meritevoli di tale beneficio.

Tutti gli imputati, in via subordinata, hanno chiesto la concessione di dette attenuanti, motivando la richiesta in vario modo. La Corte ritiene che tali richieste siano accoglibili con riferimento solo ad alcuni degli imputati.

In particolare esse si ritengono concedibili agli amministratori delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, cioè SOPRANO, CASTALDO, ELIA e MORETTI, in quanto la loro scelta imprenditoriale di non assicurare al trasporto delle merci pericolose il necessario livello di sicurezza, pur grave per le sue conseguenze, non appare dovuta a insipienza o alla prevalenza di interessi non meritevoli di alcuna tutela bensì alla volontà di risanamento delle Ferrovie stesse, il cui finanziamento incideva ed incide sul bilancio dello Stato. Che le società del gruppo avessero questo obiettivo è emerso da diversi documenti, ad esempio il verbale del CdA di RFI spa del 2.7.2001 e il M.O.G. di FS spa parte generale (secondo cui la capogruppo è "garante unitario verso l'azionista del risanamento globale del Gruppo in una logica di generazione di valore ed incremento della competitività complessiva del sistema"), nonché dagli interventi dello stesso ing. MORETTI alle Commissioni del Senato della Repubblica, ed è stato confermato dal teste Braccialarghe, sentito all'udienza del 4.5.2016, e persino dal consulente di alcune parti civili dr. Rivella, sentito all'udienza del 17.6.2015, i quali hanno anche dichiarato, portando i dati di bilancio, che tale obiettivo è stato raggiunto. Inoltre deve riconoscersi che mentre è stata data scarsa attenzione alla sicurezza nel settore del trasporto merci, non vi è stato lo stesso atteggiamento nel settore del trasporto passeggeri, inteso sia come tratte dell'Alta Velocità, sia come tratte locali: non è quindi corretto attribuire a questi imputati un generale atteggiamento di disinteresse verso la sicurezza della circolazione. Essi hanno compiuto delle scelte imprudenti, limitando o escludendo investimenti in un settore caratterizzato da una particolare pericolosità pur essendo consapevoli, data la loro esperienza e competenza, della contrarietà di tali scelte ai propri doveri e del maggior rischio che esse apportavano a tutto il sistema del trasporto ferroviario, ma nel medesimo arco temporale hanno aumentato o non limitato le

tutele nel settore del trasporto passeggeri e migliorato complessivamente il servizio per gli utenti/clienti. Deve altresì essere valutato positivamente, anche al fine della concessione delle attenuanti generiche, il fatto che per tutti gli imputati questa Corte esclude la condanna per uno dei profili di colpa ritenuto sussistente dai giudici di primo grado, quello relativo alla mancata adozione del dispositivo "detettore di svio". Infine è indubbio che il grado della colpa di questi imputati è inferiore rispetto a quello attribuibile ai soggetti che avevano l'onere della manutenzione dell'assile n. 98331, avendo essi omesso di controllare questi ultimi ma avendo la possibilità di effettuare un controllo solo documentale, laddove i manutentori hanno deliberatamente omesso l'applicazione corretta e completa delle basilari regole manutentive.

Questa valutazione positiva deve essere estesa agli altri due imputati condannati appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato, MAESTRINI e FAVO, perché il grado della loro colpa è inferiore anche a quello dei loro amministratori, operando essi pur sempre ad un livello gerarchicamente sottoposto ed avendo quindi applicato delle prassi interpretative introdotte dai soggetti posti ai vertici aziendali, pur essendo anch'essi ben consapevoli, data l'esperienza e la competenza, della non correttezza della propria condotta. A tutti i predetti soggetti devono quindi essere concesse le attenuanti generiche, da valutare però solo come equivalenti alle varie aggravanti contestate, stante la estrema gravità degli eventi causati o non impediti dalla loro condotta.

Esse possono essere concesse anche agli imputati GOBBI FRATTINI e PIZZADINI, dipendenti della Cima Riparazioni spa: la loro colpa consiste in un omesso controllo documentale e visivo delle condizioni dell'assile n. 98331, che avrebbero dovuto allarmarli e indurli a non montare quel componente essendo evidente che la manutenzione, documentata come effettuata solo pochi mesi prima, era stata imperfetta o addirittura inesistente; tale colpa non può però essere giudicata della stessa gravità di quella di chi ha omesso o eseguito in modo estremamente superficiale detta manutenzione. Inoltre deve tenersi conto dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati a carico dell'officina stessa, in particolare da parte dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie che non ha espresso rilievi formali, e della sua regolare certificazione, circostanze che dimostrano come la società, pur presentando il deficit organizzativo descritto nei capitoli relativi all'esame della responsabilità del suo personale, in particolare per la mancata previsione di un generalizzato e attento controllo visivo su tutti gli assili in entrata, operasse per il resto in modo sostanzialmente corretto.

Il beneficio non è invece concedibile agli altri imputati, la cui colpa deve essere giudicata come particolarmente grave per avere essi omesso di assicurare la corretta manutenzione in un settore estremamente

pericoloso e nel quale proprio il controllo attento, puntuale e approfondito delle condizioni e della sicurezza di ciascun componente è l'unica attività materiale che consenta di scoprire tempestivamente i suoi difetti e di eliminare il rischio di un deragliamentò causato dal collasso del materiale rotabile. La rilevante prevedibilità delle conseguenze dannose di una manutenzione scarsa o addirittura omessa e la elevata negligenza mostrata nell'eseguire o consentire dei controlli non distruttivi senza il rispetto delle regole tecniche impongono di valutare molto grave la colpa degli imputati KOGELHEIDE, LINOWSKI, SCHRÖTER, BRÖDEL, KRIEBEL, LEHMANN, MAYER e MANSBART ed escludere perciò il riconoscimento di benefici.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO: LE PENE

Il calcolo delle pene

Tutti gli imputati hanno chiesto, in via subordinata, una riduzione delle pene inflitte dai giudici di primo grado nonché la concessione delle attenuanti generiche, sostenendo variamente la modesta gravità della propria colpa o della partecipazione ai reati contestati e la propria corretta condotta processuale; il PM ha invece chiesto un aumento di pena per quasi tutti gli imputati.

Si valuteranno sotto le posizioni dei singoli imputati: si deve però premettere, in via generale, che una rimodulazione delle pene è in ogni caso resa necessaria dall'intervenuta prescrizione di due dei reati originariamente ascritti e dalle diverse decisioni di questa Corte in merito all'applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti. Si è infatti già sopra esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp che il Tribunale ha invece applicato agli imputati KOGELHEIDE, LINOWSKI, SCHRÖTER, BRÖDEL e KRIEBEL, oltre che a KÖNNECKE che viene qui assolto: essa deve quindi essere esclusa per questi soggetti e non deve essere applicata ad altri imputati, essendosi respinto l'appello sul punto del Pubblico Ministero. Inoltre agli imputati GOBBI FRATTINI, PIZZADINI, SOPRANO, CASTALDO, ELIA, MORETTI, MAESTRINI e FAVO vengono concesse le attenuanti generiche, valutate equivalenti all'aggravante di cui all'art 589 c.2 cp.

Peraltro anche con l'applicazione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 589 c.2 cp si ritiene doversi individuare il reato di cui all'art. 589 u.c. cp come il più grave in relazione al quale calcolare la pena-base, applicando il principio stabilito dalla sentenza della Suprema Corte n. 15551 del 24.8.2007, imp. Cuccaro, secondo cui

"In tema di omicidio colposo plurimo o di concorso tra omicidio colposo e lesioni colpose, l'individuazione della violazione più grave è imposta ai soli fini dell'applicazione dello speciale meccanismo di determinazione della pena previsto dall'art. 589, comma terzo, cod. pen., ma non condiziona la successiva scelta della violazione più grave nell'eventualità di concorso formale tra la stessa fattispecie ed altro reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito di considerare quella prevista per l'omicidio colposo plurimo come pena unica ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, comma primo, cod. pen., in ipotesi di concorso formale con il diverso delitto di incendio colposo)."

Nel determinare sia la pena-base sia l'aumento per continuazione per i vari imputati si dovrà poi tenere conto del fatto che, per alcuni dei soggetti appartenenti alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato ancora condannati, questa Corte ha ritenuto insussistente la colpa costituita dall'omessa adozione del cosiddetto "detettore di deragliamenti": ciò comporta una oggettiva riduzione della gravità della condotta, che deve trovare un riscontro nella sanzione.

Deve prendersi atto dell'intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 590 c.2 e 3 cp e 423-449 cp: trattasi di reati puniti con pena massima inferiore a sei anni, il cui termine di prescrizione è dunque di sei anni prolungabili di un quarto (essendo stata dichiarata incostituzionale la norma dell'art. 157 c.6 cp nella parte in cui prevedeva il raddoppio del termine anche per il reato di incendio colposo). Il periodo di sette anni e sei mesi è ampiamente decorso e tutti gli imputati devono quindi essere prosciolti da tali due reati, ad eccezione dell'imputato MORETTI il quale all'udienza dell'11 febbraio 2019 ha esplicitamente rinunciato alla prescrizione maturata per essi. La declaratoria di prescrizione per il reato di incendio colposo rende ovviamente superfluo l'esame del motivo di appello proposto dalla società Mercitalia Logistics spa (già FS Logistica spa) in merito alla possibilità di un concorso di reato tra il delitto di incendio colposo e quello di disastro ferroviario colposo.

Infine non si ritiene accoglibile la richiesta del Pubblico Ministero di un generalizzato aumento delle pene irrogate dai giudici di primo grado, neppure con riferimento alla sola pena-base: l'evento è stato catastrofico ed ha cagionato danni gravissimi ad un numero molto esteso di persone, peraltro in gran parte già risarcite, ma le responsabilità rimangono colpose; il dibattimento, poi, non ha dimostrato una violazione di norme e della generale prudenza eccezionalmente seria e rilevante essendo anzi emerso, in alcuni casi, che il deficit di sicurezza era limitato ad alcuni settori, pur importanti, e ad alcune attività. Non vi sono quindi ragioni per irrogare pene più elevate, costituendo quelle sotto determinate una sanzione equa rispetto all'effettivo grado della colpa.

Veniamo quindi al concreto calcolo della pena ritenuta congrua per ciascuno degli imputati.

Agli imputati BRÖDEL HELMUT, KRIEBEL UWE e SCHRÖTER ANDREAS il Tribunale ha irrogato la pena complessiva di anni 8 di reclusione, partendo da una pena-base di anni 6 e mesi 3 di reclusione per il reato di cui all'art. 589 u.c. (comprensivo di un aumento di 4 mesi di reclusione per il delitto di lesioni gravissime), aumentata ad anni 6 e mesi 4 di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp, infine aumentata ad anni 7 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 430-449 cp e alla pena finale per quello di cui all'art. 423 cp. Per questi tre imputati si devono, come detto, escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp e gli aumenti di pena per i due reati oggi prescritti; inoltre si ritiene equo ridurre leggermente la loro pena-base rispetto a quella irrogata ai vertici delle società Jungenthal Waggon GmbH e GATX Rail Germania GmbH (come peraltro ritenuto dai giudici di primo grado), la cui colpa appare più grave per il maggior grado di responsabilità, avendo questi ultimi instaurato e tollerato una procedura manutentiva superficiale e non rispettosa delle regole della VPI.

Per questo si ritiene equo irrogare come pena-base per il reato di cui all'art. 589 u.c. cp, da intendersi come reato di omicidio colposo plurimo con esclusione del delitto di cui all'art. 590 c.2 e 3 cp, quella di anni 5 e mesi 8 di reclusione, aumentata di 1 anno e 2 mesi per il reato di disastro ferroviario colposo, per una pena complessiva di anni 6 e mesi 10 di reclusione.

Agli imputati KOGELHEIDE RAINER e LINOWSKI PETER il Tribunale ha irrogato la pena complessiva di anni 9 e mesi 6 di reclusione, partendo da una pena-base di anni 7 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art.589 u.c. (comprensivo dell'aumento di 4 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 590 cp), aumentata ad anni 7 e mesi 10 di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp, aumentata ad anni 9 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 430-449 cp, e alla pena finale per quello di cui all'art. 423 cp.

Tale pena deve essere così ricalcolata: pena-base per il reato di cui all'art. 589 u.c. cp, non più comprensivo di pena per il delitto di cui all'art. 590 c.2 e 3 cp, anni 7 e mesi 4 di reclusione come determinata dai giudici di primo grado, aumentata di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di disastro ferroviario colposo (cioè in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dal Tribunale, non ritenendosi configurabile neppure in questo reato la colpa cosciente), per una pena complessiva di anni 8 e mesi 8 di reclusione.



All'imputato LEHMANN JOACHIM, che era stato assolto dal Tribunale, si ritiene equo irrogare una pena superiore a quella irrogata agli operai della officina Jungenthal Waggon GmbH, per il maggior grado della sua colpa stante il suo ruolo di controllore e la sua maggiore competenza professionale, ma inferiore a quella irrogata ai vertici aziendali, non essendo egli responsabile dell'organizzazione deficitaria dell'officina stessa ed essendosi anzi limitato ad applicare le regole stabilite e consentite da costoro. Si applica perciò al predetto la pena-base per il reato di cui all'art. 589 u.c. di anni 6 di reclusione aumentata di anni 1 e mesi 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 430-449 cp, per una pena complessiva di anni 7 e mesi 3 di reclusione.

La sanzione per gli imputati MANSBART JOHANNES e MAYER ROMAN deve essere più grave rispetto a quella degli operai della officina Jungenthal Waggon GmbH, per la loro maggiore responsabilità e competenza, ma inferiore a quella degli amministratori e dirigenti dell'officina stessa (come già deciso anche dai giudici di primo grado), non essendo direttamente responsabili dello scorretto funzionamento dell'azienda. Il Tribunale ha irrogato a ciascuno di loro la pena di anni 9 di reclusione, partendo da una pena-base di anni 7 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art.589 u.c. (comprensivo dell'aumento di 4 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 590 cp), aumentata ad anni 8 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 430-449 cp, e alla pena finale per quello di cui all'art. 423 cp.

Tale pena deve essere così ricalcolata: pena-base per il reato di cui all'art. 589 u.c. cp, non più comprensivo di pena per il delitto di cui all'art. 590 c.2 e 3 cp, anni 6 e mesi 8 di reclusione, aumentata di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di disastro ferroviario colposo, per una pena complessiva di anni 8 di reclusione.

Gli imputati GOBBI FRATTINI DANIELE e PIZZADINI PAOLO, dipendenti della Cima Riparazioni spa, sono stati condannati dal Tribunale ad una pena inferiore a quella degli imputati sopra indicati e questa valutazione è condivisibile, essendo emerso senza dubbio che la loro condotta, pur causalmente rilevante, è consistita solo in un controllo dell'assile omesso o superficiale, essendo per il resto corretto il funzionamento dell'azienda e delle singole operazioni di manutenzione da loro svolte; proprio per tale motivo si ritengono concedibili, come detto, le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 589 c. 2cp. Il Tribunale ha irrogato a ciascuno di loro la pena-base di anni 5 di reclusione per il reato di cui all'art. 589 u.c. cp, comprensivo dell'aumento per il reato di lesioni gravissime, aumentata di complessivi anni uno e mesi sei per gli altri due reati, per un totale di anni 6 e mesi 6 di reclusione.

man

La pena viene invece così ricalcolata: pena-base per il solo reato di omicidio colposo plurimo non aggravato, essendo l'aggravante di cui all'art. 589 c.2 cp elisa dal bilanciamento con le attenuanti generiche, anni 3 e mesi 6 di reclusione (cioè una pena-base elevata, che tenga conto del numero delle persone decedute), aumentata per il reato di cui agli artt. 430-449 cp di mesi 6 di reclusione, cioè un aumento inferiore a quello applicato agli imputati sopra indicati per la già valutata minore gravità della colpa, per una pena complessiva di anni 4 di reclusione.

All'imputato CASTALDO MARIO i giudici di primo grado hanno comminato una pena complessiva di anni 7 di reclusione, partendo dalla pena-base di anni 5 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli art. 589 e 590 cp, aumentata ad anni 6 e mesi 10 per quello di cui agli artt. 430-449 cp, e di ulteriori mesi 2 di reclusione per il reato di incendio colposo. La sua responsabilità viene confermata per i ruoli ricoperti sia nella società Cargo Chemical srl poi divenuta FS Logistica spa, sia in Trenitalia spa, ma l'entità della pena deve tenere conto della esclusione di colpa per l'omessa adozione del detettore di svio sui carri noleggiati e forniti a Trenitalia spa, oltre che della elisione dell'aggravante del reato di omicidio colposo a seguito del suo bilanciamento con le attenuanti generiche. La pena viene quindi così rideterminata: pena-base per il solo reato di omicidio colposo plurimo anni 5 di reclusione, aumentata solo di anni 1 per il delitto di disastro colposo, fino ad una pena complessiva di anni 6 di reclusione.

Anche per l'imputato SOPRANO VINCENZO deve ridursi la pena in virtù della esclusione di colpa per l'omessa adozione del detettore di svio sui carri impiegati e della concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. Il Tribunale gli ha comminato una pena complessiva di anni 7 e mesi 6 di reclusione, partendo dalla pena-base di anni 6 di reclusione per i reati di cui agli art. 589 e 590 cp, aumentata ad anni 7 e mesi 4 per quello di cui agli artt. 430-449 cp, e di ulteriori mesi 2 di reclusione per il reato di incendio colposo, ed essa viene così rideterminata: pena-base per il solo reato di omicidio colposo plurimo anni 5 di reclusione, aumentata solo di anni 1 per il delitto di disastro colposo, fino ad una pena complessiva di anni 6 di reclusione, identica a quella del coimputato CASTALDO per la sua maggiore responsabilità, sia pure solo all'interno di Trenitalia spa.

Invece all'imputato MAESTRINI EMILIO, avente nella società Trenitalia spa un ruolo dirigenziale ma subordinato e solo esecutivo rispetto alle direttive dell'Amministratore Delegato, specie in ordine all'interpretazione normativa che portava ad escludere la necessità di acquisire documentazione di sicurezza per i carri non di proprietà e

circolanti in regime RIV, deve essere irrogata una pena inferiore, che tenga anche conto della esclusione di responsabilità per l'omessa adozione del detettore di svio e della concessione delle attenuanti generiche. Il Tribunale ha irrogato la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, partendo da una pena-base per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 cp di anni 5 di reclusione aumentata per gli altri due reati di complessivi anni 1 e mesi 6 di reclusione, mentre si ritiene qui equo irrogare la pena-base di anni 3 e mesi 6 di reclusione (conforme a quella irrogata agli imputati GOBBI FRATTINI e PIZZADINI, anch'essi in posizione gerarchica subordinata), aumentata di mesi 6 di reclusione per il reato di disastro colposo, fino ad una pena complessiva di anni 4 di reclusione.

All'imputato ELIA MICHELE MARIO, condannato quale Amministratore di RFI spa, viene attribuito il medesimo grado di colpa già riconosciuto all'Amministratore di Trenitalia spa, così come valutato dai giudici di primo grado. Anche a questi è stata infatti comminata la pena complessiva di anni 7 e mesi 6 di reclusione, calcolata come sopra indicato per l'imputato SOPRANO; la sua pena viene quindi rideterminata in anni 6 di reclusione calcolata, come sopra, in anni 5 di reclusione quale pena-base aumentata di anni 1 per il delitto di disastro colposo.

La responsabilità di FAVO FRANCESCO, dirigente di RFI spa, deve invece essere valutata in modo analogo a quella dell'imputato MAESTRINI, tenendo conto cioè del ruolo gerarchicamente subordinato all'Amministratore Delegato ed irrogandogli quindi la medesima pena, così come già ritenuto dai giudici di primo grado che anche a questo imputato hanno comminato una pena complessiva di anni 6 e mesi 6 di reclusione. Essa viene invece rideterminata in anni 4 di reclusione, calcolata partendo dalla pena-base di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il delitto di omicidio colposo plurimo, aumentata di mesi sei di reclusione per quello di disastro colposo.

Deve infine essere del tutto rideterminata la pena per l'imputato MORETTI MAURO che, condannato in primo grado solo quale Amministratore Delegato di RFI spa, viene qui condannato per i medesimi reati da lui commessi anche nella qualità di Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato spa. Anche a lui vengono riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 589 c.2 cp, ma non deve essere dichiarata la prescrizione per i reati di cui agli artt. 590 c.2 e 3 cp e 423-449 cp stante la rinuncia espressa in udienza. Inoltre la maggiore durata nella consumazione dei reati e la duplicità di veste aumentano il grado della colpa e giustificano la irrogazione di una pena-base maggiore rispetto a quella qui irrogata ai coimputati; rispetto alla

ma

sentenza di primo grado, però, deve tenersi conto della minore pena edittale del delitto di omicidio colposo, conseguente al bilanciamento dell'aggravante con le attenuanti, e in generale dell'effetto di queste ultime sugli aumenti di pena comminati per gli ulteriori reati. La sentenza di primo grado ha irrogato la pena complessiva di anni 7 di reclusione partendo da una pena-base di anni 5 e mesi 6 di reclusione (di cui 4 mesi di reclusione irrogati per il delitto di lesioni) aumentata di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il delitto di disastro colposo e di mesi 2 di reclusione per quello di incendio. Detta pena viene così rideterminata: pena-base per il delitto di omicidio colposo plurimo da lui commesso nelle due qualità ascrittegli, comprensiva della parte relativa al delitto di lesioni personali, anni 5 e mesi 11 di reclusione (di cui mesi 4 di reclusione relativi al reato di cui all'art. 590 cp), superiore a quella irrogata dai giudici di primo grado perché relativa anche all'ulteriore condotta di reato ritenuta sussistente, aumentata di anni 1 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 430-449 cp e di mesi 1 di reclusione per quello di cui agli artt. 423-449 cp, per una pena complessiva sempre di anni 7 di reclusione.

Si ricordi che vengono invece assolti gli imputati KÖNNECKE UWE, PACCHIONI GIUSEPPE, COSTA GIOVANNI, DI MARCO GIORGIO, FUMI ALVARO, MARGARITA GIULIO e MARZILLI ENZO, e viene confermata l'assoluzione, già pronunciata in primo grado, degli imputati GALLONI GILBERTO, VIGHINI MASSIMO, SOPRANO VINCENZO nella qualità di Presidente del CdA di FS Logistica spa, DI VENUTA CALOGERO, PEZZATI ANGELO, TESTA MARIO. Infine gli imputati ANDRONICO SALVATORE e FARNETI GIUSEPPE vengono prosciolti per l'intervenuta estinzione dei reati loro ascritti, a seguito del loro sopraggiunto decesso.

LE STATUZIONI CIVILI

Alcuni degli imputati (in particolare gli imputati operanti nel 'gruppo GATX', che hanno presentato un unico atto di appello insieme alle loro società di appartenenza, e l'ing.ELIA, oltre ad alcuni degli imputati che vengono qui assolti) e tutti i responsabili civili condannati hanno proposto appello contro le statuizioni civili, con varie motivazioni spesso sovrapponibili, sia sull'*an* sia sul *quantum debeatur* in relazione alle singole parti ancora costituite.

Tra le parti civili hanno proposto appello solo: quelle rappresentate dagli avvocati Marzaduri, Carloni, Dalle Luche, Antonini e Menzione, impugnando ai fini civilistici l'assoluzione dell'imputato MORETTI quale amministratore delegato di FS spa e la conseguente omessa condanna